



COMUNE DI CENTO PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Originale

Ordinanza del Sindaco n. 60 del 01/04/2015

Oggetto: CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo di 13,96 piccoli per femmina (cfr. Cocchi R. e Riga F., 2001 – *Linee guida per il controllo della Nutria – Myocastor coypus*, - Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- non sono presenti predatori naturali della nutria nell'ambiente locale;
- la popolazione delle nutrie può pertanto essere controllata solo tramite interventi antropici;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature inferiori allo zero termico per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio comunale, così come quello provinciale e la porzione pianeggiante della regione Emilia-Romagna, facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

- in assenza di fattori ambientali che ne limitino la crescita demografica, la popolazione delle nutrie sfugge ai processi naturali che tendono a stabilizzarla in relazione alla specifica nicchia ecologica occupata e può pertanto essere controllata solo tramite interventi artificiali.

Evidenziata quindi la natura alloctona della nutria rispetto all'ecosistema della pianura padana, ovvero la sua completa estraneità all'ambiente locale.

Dato atto che:

- lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con rilevanti conseguenti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone in un territorio per il 40% al di sotto del livello del mare;
- gli enti preposti alla vigilanza e manutenzione delle arginature dei corsi d'acqua (Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, Servizio Tecnico Bacino Reno, A.I.P.O. e Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa) hanno più volte segnalato come si siano resi necessari interventi tecnici, anche in via d'urgenza, per riparare le falle causate da tali gallerie, rischiando in diverse occasioni incidenti di significativa rilevanza;
- la Relazione tecnico-scientifica sulle cause del collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il giorno 19 gennaio 2014 presso la frazione di San Matteo (MO) prodotta dalla Commissione scientifica istituita dalla Regione Emilia-Romagna per valutare le cause del cedimento, ha evidenziato come appaia verosimile che l'argine in questione sia collassato per effetto dell'interazione tra la piena e un articolato sistema di tane di animali selvatici, presente nel corpo arginale che ne ha ridotto la resistenza;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale di Cento si sviluppa in prossimità di varie arterie stradali pertanto la presenza di nutrie sulle strade può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale;
- la popolazione di questo animale alloctono entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- al riguardo alcune delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13, L. 349/1986 (es. WWF) hanno in diverse occasioni suggerito alle istituzioni pubbliche di procedere ad un contenimento di tale specie alloctona, per i gravi danni causati alle biocenosi vegetali ed animali;
- la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole, come è facilmente evincibile dalle rilevanti richieste di risarcimento presentate dai coltivatori negli anni passati; danni che per il 2006 sono stati stimati nella Provincia di Ferrara in oltre 180.000 Euro.

Richiamata la recente entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, "*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea*" che, in particolare con l'art.11, comma 11-bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/92 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2 della stessa.

Considerato inoltre che:

- con l'esclusione della nutria dalle norme previste per la fauna selvatica dalla predetta legge n. 157/92 non sono più applicabili gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 8/94 "*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*" e di conseguenza non sono più risarcibili gli ingenti danni causati dalla specie alle produzioni agricole facenti capo al fondo regionale per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole da parte della fauna selvatica;
- non sono inoltre più attuabili gli specifici piani di controllo previsti all'art. 19 della legge n. 157/92, così come recepito dalla L.R. n. 8/94, all'art. 16, comma 6-ter, a norma del quale per la specie nutria

le Province predisponavano piani di controllo finalizzati al contenimento della sua proliferazione, avvalendosi di operatori abilitati;

- tali piani di controllo della diffusione e della consistenza numerica della specie nutria si rendono invece necessari a tutela dell'incolumità pubblica, a causa della mancanza di fattori naturali di regolazione numerica, ivi compresa l'assenza di predatori;
- non trova più applicazione neppure il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 "*Disposizioni per l'attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale*" con il quale sono state indicate, su parere dell'INFS, oggi ISPRA, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.

Considerato inoltre che:

- mediamente tra il 2000 e il 2006, l'attuazione dei piani provinciali di controllo numerico della nutria ha portato in provincia di Ferrara all'abbattimento di circa 28.000 esemplari all'anno (*cf. Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012 – Quadro Conoscitivo II Parte*);
- a fronte di una popolazione stimata nel 1999 di almeno 36.000 individui nel territorio ferrarese (*cf. Basso R. 1999 – Ricerca operativa sulla dinamica di popolazione e metodi di controllo delle nutrie, sul territorio ferrarese. Relazione per l'Amministrazione Provinciale di Ferrara*), dell'alto tasso di fecondità e del potenziale riproduttivo enorme della specie, è facile immaginare quanto sia determinante il numero di abbattimenti per il controllo numerico della popolazione, altrimenti soggetta a crescita esponenziale;
- dalla fine di agosto 2014 ad oggi la situazione si è aggravata, in quanto l'attività di controllo della popolazione è stata sospesa per effetto della decadenza dei presupposti giuridici del piano provinciale di controllo, per cui è verosimile che, nello stesso periodo, si sia verificata una decisa impennata della popolazione di nutrie, come confermano le segnalazioni trasmesse da parte di operatori del settore agricolo e delle associazioni di agricoltori, considerando anche che l'inverno trascorso è stato mite.

Atteso che con l'entrata in vigore della L. 116/2014 viene meno la competenza della Provincia sul controllo della popolazione della nutria, mentre, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 5/2005, ricade in capo ai Comuni l'obbligo di approvare ed attuare appositi piani di controllo della popolazione delle specie infestanti, alle quali la nutria appartiene, in ragione del rilassamento operato dalla medesima L. 116/2014 e per i motivi sopra esposti.

Dato atto di come la presenza incontrollata della nutria, per tutte le considerazioni di cui sopra, rappresenti pacificamente ed inequivocabilmente un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare quanto a rischio idraulico e rischio per la circolazione stradale.

Valutato del resto come il controllo della popolazione delle nutrie, per l'intrinseca delicatezza che ogni intervento sul mondo della fauna comporta, possa realizzarsi solo attraverso un concerto sinergico di azioni, che il presente provvedimento intende mettere in campo.

Visti:

- la nota del 24 settembre 2014 pervenuta dalla Regione, in cui si afferma che l'esclusione della nutria dalla legge n. 157/92 non autorizza tuttavia ad un abbattimento indiscriminato della specie tenuto conto in particolare dell'art. 1 della Legge n. 189/2004 che ha apportato modifiche al codice penale, e che ha previsto pene detentive per "*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*". Stante l'attuale quadro normativo la Regione Emilia Romagna considera le nutrie alla stregua della fauna infestante, alla luce del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760 del 17 ottobre 1995, nonché delle Linee Guida di INFS e del Ministero dell'Ambiente; risulta pertanto applicabile la disciplina relativa agli animali infestanti che demanda ogni competenza ai Comuni;
- la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 dei Ministeri della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui, dopo aver illustrato le modifiche legislative testé dette, si evidenziano:
 - il trasferimento della competenza sulla gestione delle nutrie, precedentemente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
 - la possibilità, nella gestione delle problematiche relative al sovra popolamento delle nutrie, dell'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le "specie nocive";
 - la possibilità di procedere non solo al contenimento, ma all'eliminazione totale della specie (analogamente a quanto si fa per le derattizzazioni);

- la possibilità di predisposizione di linee guida da parte delle Regioni finalizzate ad opportuni “piani di controlloomissis.... ivi comprese le tecniche di cattura, tecniche di abbattimento e smaltimento carcasce nel rispetto della normativa vigente”;
 - la non applicabilità della L. 189/2004 sul maltrattamento degli animali e del Regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento;
 - l’applicabilità, per lo smaltimento delle carcasce delle nutrie, di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009, in quanto rientranti nella categoria 2 dell’art. 9 del medesimo, con l’eccezione di quelle carcasce per cui si sospetti siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui delle sostanze di cui all’allegato I, cat. B, pt. 3 della Direttiva 96/23/CE;
- la L.R. n. 5/2005 “*Norme a tutela del benessere animale*”, ed in particolare l’art. 12 comma 2, che demanda ai Comuni l’attivazione e la realizzazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti, categoria quest’ultima a cui la nutria si può ascrivere per le motivazioni sopra espresse;
 - il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all’eradicazione rapida di tali specie.

Visti inoltre:

- la nota ANCI prot. n. 235 del 20/10/2014 con la quale nel riassumere le criticità emerse a seguito della recente modifica normativa, si sottolinea l’importanza di salvare il pregresso sistema di controllo al fine di non disperdere l’esperienza acquisita e di coordinare al meglio gli interventi su tutto il territorio provinciale, suggerendo come strumento per realizzare tali finalità la stipulazione di una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- lo schema di ordinanza contingibile e urgente predisposto dalla Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANCI e trasmessa in allegato alla nota ANCI sopra menzionata, per aiutare i Comuni ad organizzare i piani di contenimento delle nutrie ed avente funzione di linea guida di cui alla sopra citata circolare interministeriale, ampiamente utilizzato per la predisposizione del precedente provvedimento.

Rilevato che è all’esame degli Enti interessati una bozza di convenzione a scala provinciale che consenta da un lato di salvare l’esperienza acquisita e dall’altra di coordinare al meglio gli interventi, ripartendo opportunamente i compiti e ottimizzando le risorse disponibili, la cui adozione presenta però tempi tecnici incompatibili per fronteggiare l’emergenza che in questo periodo affligge il nostro territorio.

Assunto quindi che si debba provvedere, tramite lo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente di cui all’art. 54, comma 4 del TUEL, all’adozione di misure idonee di prevenzione ed eliminazione dei gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, seguendo lo schema di ordinanza regionale.

Considerato quindi come, in attesa della predisposizione di uno stabile ed ordinario piano di controllo di cui alla L.R. 5/2005, proprio per far fronte all’aggravamento della situazione in atto, sia necessario intervenire con detto provvedimento con tingibile ed urgente a disciplinare gli interventi di controllo della popolazione della nutria.

Tenuto conto inoltre:

- che la Regione Emilia-Romagna ha negli anni passati, in collaborazione con le Province, garantito una regolare azione di contenimento della nutria per una media di circa 60.000 animali all’anno;
- che tali azioni di contenimento sono risultate sostanzialmente efficaci, ed hanno ricevuto il consenso e l’apprezzamento dei soggetti coinvolti (cittadini, operatori agricoli ed associazioni agricole) e degli Enti di gestione delle aste del reticolo idrografico (Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Consorzio di Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro, Servizio Tecnico Bacino Reno, A.I.P.O. e Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa);
- della rispondenza a criteri di selettività d’azione che accomuna le tecniche di controllo della nutria previste nella presente ordinanza (trappolaggio e abbattimento diretto), e dei pregressi piani di controllo della nutria attuati dalle Province su parere di ISPRA come previsto all’art. 19 della legge 157/92;
- del parere inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con nota prot. n. 39395 del 1 ott. 2014 nel quale si forniscono ulteriori indicazioni relativamente alle tecniche di cattura e successiva soppressione degli individui.

Ritenuto pertanto in primo luogo opportuno, per concorrere al controllo della popolazione delle nutrie, di riproporre per quanto attualmente possibile in base alla nuova normativa sopra citata i metodi di controllo già utilizzati negli anni passati da parte di Provincia di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, in particolare l'utilizzo delle trappole ad esca o passaggio, e l'impiego di coadiutori provinciali coordinati dalle forze dell'ordine (Polizia Provinciale, Polizia Municipale e Corpo Forestale dello Stato); non si ravvisa invece necessario, in base alla nuova classificazione della nutria ex art.11, comma 11-bis, L. 116/2014, disciplinare l'utilizzo di specifiche armi da fuoco, in quanto la specie non è più inquadrata nella "fauna selvatica", essendo sufficiente il richiamo alla vigente normativa di legge in materia di armi da fuoco.

Considerato altresì come non sia necessario individuare un numero massimo di nutrie abbattibili sul territorio comunale, sia per il loro soprannumero conclamato sia per la loro natura alloctona, contemplando quindi, in via puramente teorica, anche la possibilità di una totale eradicazione della specie, che, lungi dall'arrecare pregiudizio per l'ambiente, ne rappresenterebbe, per contro, un indubbio beneficio.

Posto che lo smaltimento di quantità numericamente significative di carcasse dovrà avvenire esclusivamente con le metodologie elencate dal pt. a) al pt. i) dell'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 recante "*norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano*".

Considerato come non sia possibile individuare specifiche porzioni di territorio nelle quali limitare l'efficacia del presente provvedimento, in quanto l'animale alloctono in parola, grazie alla densità del reticolo idrografico di superficie (rammentando al proposito come la maggior parte del suolo comunale sia il prodotto di ingenti opere di bonifica idraulica compiute nei secoli scorsi, e come tale attività antropica abbia creato una fitta rete di scoli, fossi e canali, per condurre le acque agli impianti di sollevamento) si sia ormai diffuso sulla totalità dello stesso, ed è necessario provvedere al suo controllo sulla totalità di tale territorio (con le ovvie limitazioni per il centro abitato).

Richiamato il rispetto delle norme e delle responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che naturalmente non viene dal presente provvedimento in alcun modo derogato.

Ponderati l'interesse pubblico alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di cui all'art. 54, co. 4, con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella vicenda *de qua*.

Sentiti il Presidente della Provincia ed i Sindaci dei Comuni della Provincia e condivise con questi le future linee di azione, in particolare che il Presidente contatti gli operatori coadiutori già abilitati dalla Provincia (cd. sorveglianti), anche tramite gli uffici provinciali stessi, affinché siano individuate le più opportune forme di collaborazione per la concreta attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza, e contatti indi le Forze dell'Ordine (in particolare Polizia Provinciale, nonché le Polizie Municipali ed il Corpo Forestale dello Stato) per disporre, ove necessario, il consueto coordinamento tra gli operatori interessati con le modalità ormai consolidate.

Valutato opportuno, data la natura interinale del presente provvedimento, fissare la scadenza del presente provvedimento al **30 giugno 2015**, anche per consentire all'istituendo Ente di area vasta (v. L. n. 56/2014) di subentrare a pieno titolo nelle funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia e conseguentemente valutare in collaborazione con questa le future modalità di gestione della materia, anche ricordando come funzioni di competenza comunale possano essere attribuite o delegate alle Unioni di Comuni o all'Ente di area vasta.

Dato atto che il Prefetto di Ferrara è stato informato della delicata situazione in uno specifico incontro lo scorso 16 dicembre al quale hanno partecipato i Sindaci, i Rappresentanti delle Associazioni Agricole, Venatorie, Animaliste, dei Gestori Idraulici oltre alla Questura, Carabinieri e la Provincia di Ferrara.

Visto il parere dell'AUSL in merito ai metodi per lo smaltimento delle carcasse di cui al prot. AUSL-FE n. 68514 del 04/11/2014, acquisito al protocollo del Comune di Cento in data 04/11/2014 al numero 51520.

Richiamato il parere del Parco Del Delta Del Po trasmesso con nota prot. 8225 del 24/12/2014, acquisita al protocollo della Provincia di Ferrara il 30/12/2014 al num. 25290, recante le prescrizioni da osservare per la limitazione e il controllo della nutria nell'ambito della Macroarea del Delta del Po e nei siti SIC/ZPS di competenza dello stesso Ente, consentendo, a norma di legge, l'utilizzo delle armi da fuoco solo nelle aree classificate contigue (Pre-Parco) da utilizzarsi quale modalità secondaria rispetto all'uso delle gabbie/trappole. Gli abbattimenti con arma da fuoco non potranno avvenire nelle Zone di Parco (Zone "A": di protezione integrale, Zone "B" di protezione generale e zone "C" di protezione ambientale).

Acquisito il parere della Provincia di Ferrara trasmesso con nota prot. 90083 del 24/12/2014, acquisita al protocollo del Comune di Cento il 29/12/2014 al num. 60679, recante le prescrizioni da osservare per la limitazione e il controllo della nutria nell'ambito dei Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) la cui gestione è di competenza della Provincia di Ferrara. In detto parere vengono ribadite le prescrizioni indicate dalla DGR 1419/2013 in recepimento del DM n. 184/07 recanti: "*Nei siti Natura 2000 di pianura e costieri e in tutte le ZPS il controllo della densità di nutrie deve essere effettuato mediante gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel con la possibilità della soppressione in gabbia esclusiva con armi con canna ad anima liscia preferibilmente di piccolo calibro (tipo flobert) o con dispositivi con potenza inferiore a 7.5 Joule durante tutto l'anno; oltre all'utilizzo delle gabbie trappola a doppia apertura o a tunnel è possibile organizzare battute con sparo in occasione di periodi con ghiaccio e neve*"; esprimendo quindi parere positivo all'esecuzione dell'intervento di eradicazione della nutria nel rispetto delle prescrizioni succitate.

Ritenuto quindi indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza nutrie e, di conseguenza, avviare immediatamente il controllo numerico della specie, secondo modalità sostanzialmente corrispondenti a quelle applicate in precedenza in base al "*Piano di limitazione numerica delle nutrie (Myocastor coypus) nel territorio della provincia di Ferrara per il quinquennio 2010-2015*", approvato con DGP n. 15 del 26/01/2010, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo conseguenti alla sopra citata modifica normativa.

Valutato opportuno, data la natura provvisoria del presente provvedimento, fissare la scadenza dello stesso al **30 giugno 2015**.

Sentito il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Assetto del Territorio.

Visto l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Visto l'art. 15, comma 3 della Legge 225/1992 che impone al Sindaco, in qualità di autorità comunale di protezione civile, di provvedere, al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale, agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

DICHIARA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa qui integralmente richiamata, una situazione di emergenza nel territorio del Comune di Cento dovuto all'eccessiva presenza di nutrie (*Myocastor coypus*),

ORDINA

Di dare inizio con effetto immediato agli interventi con tingibili e urgenti di controllo della popolazione della nutria (*Myocastor coypus*) con le modalità di seguito riportate e dai soggetti ivi indicati:

1. METODI VIETATI:

è vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come di ogni altro metodo non selettivo;

2. CATTURA MEDIANTE GABBIE-TRAPPOLA E SUCCESSIVA SOPPRESSIONE:

può essere effettuata su tutto il territorio comunale, da parte dei coadiutori già abilitati dalla Provincia di Ferrara, dal personale della protezione civile, dal personale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque (ConSORZI Di Bonifica, Servizi Tecnici Di Bacino, AIPO), nonché da parte degli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione; nel rispetto della presente ordinanza i responsabili di impresa o comunque di suolo privato possono incaricare ditte di disinfestazione o pest-control;

Andranno impiegate esclusivamente gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo di nutrie, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) eventualmente dotate di meccanismi di scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco *et similia*);

La soppressione degli animali catturati deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura e comunque le trappole devono essere controllate almeno una volta al giorno (anche al fine di evitare che altre specie animali, in particolar modo quelle protette, possano accidentalmente restare intrappolate), con una delle seguenti modalità:

- Mediante arma da fuoco da parte dei soggetti in possesso di regolare porto d'armi per uso di caccia in corso di validità e di relativa polizza assicurativa RCT;

- Mediante armi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule di libero acquisto. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo metodo eutanasi per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica ed inserita in custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- Mediante altra modalità, avendo cura di non infliggere inutili sofferenze all'animale (benché alla fattispecie de qua non risultino applicabili gli artt. 544-bis ss. c.p., proprio per la riclassificazione effettuata dalla citata L. 116/2014);
- E' ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quanto meglio descritto di seguito).

I soggetti abilitati di cui sopra possono dotarsi autonomamente di gabbie-trappola, utilizzare quelle già consegnate loro da parte della Provincia di Ferrara oppure fare richiesta di gabbie al Comune di Cento, utilizzando l'apposito modello (**Allegato C** alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale); costoro sono comunque tenuti al rispetto delle seguenti condizioni operative:

- rispetto dei siti di trappolaggio;
- attivazione delle gabbie con esca alimentare;
- controllo almeno giornaliero delle gabbie con rinnovo dell'esca ed eventuale soppressione eutanasia delle nutrie catturate in luogo appartato;
- immediata liberazione delle specie non bersaglio eventualmente catturate;
- occasionale spostamento delle gabbie in nuovo sito ultimata la cattura;
- compilazione di scheda di cattura e sua trasmissione al Comune di Cento.

3. ABBATTIMENTO DIRETTO CON ARMA DA FUOCO:

può essere effettuata su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree densamente urbanizzate dei centri abitati, da:

- da coadiutori abilitati dalla Provincia (di cui si allega l'elenco, **Allegato A** alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) ai sensi della LR 8/94 art. 16, anche al di fuori dei periodi, degli orari e dei vincoli del calendario venatorio, sempre coordinati dal rispettivo Referente di Zona, nell'ambito della convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso "Sistema Vocale" informatico che consente a tutte le forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale. Nei siti della Rete Natura 2000, nelle aree di protezione e di produzione faunistica istituite ai sensi della legge n. 157/92 e della legge n. 394/91 l'abbattimento diretto con arma da fuoco è consentito previo accordo con l'Ente di gestione e nelle modalità indicate nei pareri sopraccitati. I coadiutori già abilitati dalla Provincia possono inoltre intervenire, coordinati dalle Forze di Polizia, previo avviso ai soggetti gestori dei fondi e del reticolo idrografico, anche in deroga alle distanze di sicurezza da abitazioni, corti coloniche, da strade e nei pressi di arginature, previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.
- da volontari delle associazioni venatorie (di cui si allega l'elenco, **Allegato B** alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale) in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e di relativa polizza assicurativa RCT, anche al di fuori dei periodi, degli orari e dei vincoli del calendario venatorio, purché coordinati dal Referente di Zona dei coadiutori, nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale;
- dagli agricoltori in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e di relativa polizza assicurativa RCT, anche al di fuori dei periodi, degli orari e dei vincoli del calendario venatorio, solo dall'alba al tramonto e solo all'interno del perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione, ma sempre nell'ambito della Convenzione con la Provincia di Ferrara ed attraverso il "Sistema Vocale" che consente a tutte le Forze dell'Ordine, Nazionali e Locali, di sapere sempre chi sta operando ed in quale parte del territorio comunale. Il singolo agricoltore può intervenire direttamente oppure delegando uno ed un solo soggetto in possesso dei medesimi requisiti, ma sempre comunicando preventivamente ogni intervento al Referente di Zona dei coadiutori. Gli agricoltori devono preventivamente comunicare al Comune la loro attività utilizzando il modello di cui all'**Allegato C**.

Resta naturalmente inteso che il cittadino potrà procedere, a tutela dei suoi beni e delle persone, nel rispetto dei limiti posti dall'ordinamento giuridico, alla soppressione delle nutrie, senza l'utilizzo di armi da fuoco, ed evitando che siano inflitte all'animale inutili sofferenze.

È ribadito il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di armi da fuoco e smaltimento delle carcasse (secondo quando meglio descritto di seguito).

4. GESTIONE DELLE CARCASSE:

le carcasse degli esemplari soppressi o abbattuti saranno di norma recuperate e conferite a discarica autorizzata oppure interrate in loco avendo cura di scegliere per l'interramento terreni poco sabbiosi, di ricoprire la carcassa con almeno 50 cm di terreno compattato a mano e di rispettare una distanza di almeno 20 m da pozzi di alimentazione idrica, corpi idrici superficiali, fabbricati adibiti ad abitazione, attività lavorative o altra attività che comporta frequentazione antropica o da parte di animali da compagnia o destinati al consumo alimentare.

In caso di quantitativi rilevanti, l'interramento ed il deposito in discarica autorizzata non sono consentiti; in tal caso, potendole trattare come "sottoprodotti di origine animale di categoria 2", secondo l'art. 13 del Reg. CE 1069/2009, le carcasse devono essere affidate a ditte registrate ai sensi del Reg. 1069/2009 per l'avvio ad impianti di incenerimento o di trasformazione di Sottoprodotti di Origine Animale secondo il Reg. CE 142 del 2011 o il Reg. CE 1069/2009.

DISPONE

- l'efficacia del presente provvedimento a far data da oggi e **sino al 30 giugno 2015**;
- la prestazione degli operatori sopra indicati è gratuita, salvo che per i rimborsi chilometri ai coadiutori da corrispondere nel quadro della convenzione con la Provincia;
- l'Amministrazione Comunale è tenuta esente da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi connessi all'esecuzione di abbattimenti delle nutrie. E' pertanto assolutamente vietato l'abbattimento di nutrie da parte di soggetti non esplicitamente autorizzati. Ogni violazione alla presente ordinanza sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria. La mancata osservanza delle disposizioni impartite, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione anche in riferimento al singolo operatore;
- di pubblicare la presente ordinanza sul sito dell'Ente;
- di trasmettere la presente ordinanza affinché sia data materiale esecuzione alla stessa, a:
 - o Servizio di Protezione Civile Intercomunale
 - o Prefettura di Ferrara
 - o Stazione dei Carabinieri di Cento
 - o Corpo Forestale dello Stato
 - o Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara
 - o Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa
 - o Provincia di Ferrara
 - o Regione Emilia-Romagna
 - o Azienda USL di Ferrara
 - o ARPA Sezione Provinciale di Ferrara
 - o ISPRA
 - o Federazione provinciale Coldiretti Ferrara
 - o Confagricoltura Ferrara
 - o Arcicaccia Ferrara
 - o Federcaccia FIDC
 - o Libera Caccia
 - o Unione Nazionale Enalcaccia P.T. Sezione provinciale di Ferrara
 - o ATC Ferrara

INFORMA

Che in caso di inottemperanza al presente provvedimento si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Firma
Il Sindaco
(Piero Lodi)

La presente è composta da n.pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. N.445/2000 ed all'art.23, comma 2 bis del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li

Il Pubblico Ufficiale